

Pubblicato il 26/06/2017

Sent. n. 618/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 201 del 2017 proposto da:

Vincenzo D'Ascola, rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Infantino, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Reggio Calabria, via Santa Caterina, Trav. Priv. n. 21;

contro

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Gullo, con domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale, in Reggio Calabria, via Cardinale Portanova, Palazzo Campanella;

nei confronti di

Maurilio Maria Pace, non costituito;

per l'annullamento

della nota prot. n. 336205 dell'8 novembre 2016, con cui la Regione Calabria ha applicato la sanzione prevista dall'art. 167 del D. Lgs. n. 42/04 nella misura di euro 8.572,00, pervenuta in data 15 febbraio 2017;

della nota prot. n. 31896 del 2 febbraio 2017 della Regione, pervenuta in data 15 febbraio 2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2017 la dott. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con nota prot. n. 31896 del 2 febbraio 2017, veniva trasmesso al ricorrente l'atto prot. n. 336205 dell'8 novembre 2016, con il quale si disponeva, a suo carico, il pagamento di euro 8.572,00 "*ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, quale indennità risarcitoria, danni ambientali, per lavori realizzati in assenza o in difformità del nulla – osta paesaggistico ambientale*".

La dante causa del ricorrente aveva presentato domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 724/1994, per la realizzazione di un edificio a due piani in c.a. con annesso vano cantina e vano garage ubicati in fregio alla via Calamizzi n. 15, in Reggio Calabria.

Nelle more della procedura, l'immobile era stato alienato, in data 14 ottobre 2010, al controinteressato Maurilio Maria Pace.

In data 22 agosto 2011, il Comune di Reggio Calabria rilasciava il permesso di costruire in sanatoria prot. n. 279.

Con atto prot. n. 336205 dell'8 novembre 2016, notificato al ricorrente in data 15 febbraio 2017, mediante plico spedito l'8 febbraio 2017, la Regione Calabria ha richiesto il pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 167, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004.

Avverso il predetto atto insorge parte ricorrente deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi:

- violazione dell'art. 28, della l. n. 689/1981, ritenendo decorso il termine di prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere le somme dovute;

- in subordine, per difetto di motivazione ed errore di calcolo nella quantificazione dell'indennità risarcitoria, per essere stato posto a base del calcolo del *quantum debeatur* una volumetria pari all'intero immobile, senza tener presente che per l'intero immobile, con esclusione del garage – deposito, era stata assentita licenza di costruzione n. 1164 del 31 agosto 1968.

Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

Si è costituita la Regione intimata, eccependo l'infondatezza del gravame ed invocandone la reiezione.

Alla camera di consiglio del 10 maggio 2017, la causa, chiamata per l'esame della domanda cautelare, è stata trattenuta in decisione per essere definita con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., stante l'integrità del contraddittorio.

DIRITTO

Il ricorso è suscettibile di favorevole apprezzamento.

Questo Tribunale, con orientamento espresso già espresso più volte (sentenze nn. 392 del 4 giugno 2012; 78 del 5 febbraio 2014; 395 del 21 aprile 2015 e 1230 del 6 dicembre 2016) e dal quale non ritiene di discostarsi, ha già affermato che la sanzione pecuniaria di tipo ambientale *ex art. 167 D.lgs. n. 42/2004*, attesa, per l'appunto, la sua natura pecuniaria, sconta il regime prescrizionale quinquennale di cui all'art. 28 l. n. 689/1981 e che detto termine ha come *dies a quo* la data del rilascio del permesso di costruire in sanatoria (qui il 22 agosto 2011), sicché, nel caso di specie, il termine stesso risulta definitivamente spirato al 22 agosto 2016 e, dunque, in data antecedente sia all'adozione (8 novembre 2016) che alla notifica (15 febbraio 2017) del provvedimento impugnato (in tal senso, altresì, Consiglio Stato, Sez. VI, 5 agosto 2013, n. 4087; *id.*, Sez. II, 23 ottobre 2013, n. 868 e, da ultimo, T.A.R., Campania, Napoli, 13 febbraio 2015, n. 1092).

Le difese svolte dalla Regione, in sede di costituzione in giudizio, secondo cui l'illecito ambientale sarebbe un illecito permanente che cessa solo con il pagamento e sarebbe, dunque, imprescrittibile, trovano puntuale smentita nella giurisprudenza su citata e comunque non appaiono condivisibili.

L'art. 167, V comma, D. Lgs. n. 42/04 prevede, con tutta evidenza, una sanzione pecuniaria che non è sostitutiva della riduzione in pristino, bensì autonoma, andando a colpire le violazioni della normativa a tutela del paesaggio di mero carattere formale.

Trattasi, dunque, di sanzione pecuniaria tipica, da far rientrare a pieno titolo nella categoria delle sanzioni pecuniarie disciplinate dalla L. n. 689/81, con conseguente applicabilità dell'art. 28, L. n. 689/81 che prevede la prescrizione quinquennale della sanzione "dal fatto".

Il principio dell'imprescrittibilità del potere di controllo e sanzionatorio in materia paesaggistica ha ragion d'essere quando si appunta su una sanzione di carattere restituivo (riduzione in pristino), comminata nei casi di violazione sostanziale della normativa e, dunque, di lesione concreta di quell'interesse pubblico che, mediante la sanzione reale, viene effettivamente ripristinato.

L'imprescrittibilità, al contrario, non ha ragion d'essere a fronte di una violazione meramente formale: in tal caso, infatti, il Legislatore ha previsto una sanzione pecuniaria tipica ed autonoma, che, ai sensi dell'art. 28, L. n. 689/1981, è soggetta al termine di prescrizione quinquennale.

Né rileva quanto dedotto dalla Regione circa le interlocuzioni avvenute con il controinteressato, atteso che la prescrizione non è stata interrotta nei confronti dell'odierno ricorrente.
Dalla fondatezza del primo motivo di ricorso, deriva l'assorbimento del secondo.
Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto gravato, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Condanna la Regione Calabria alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida nella misura di euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Angela Fontana, Referendario

Donatella Testini, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Donatella Testini

IL PRESIDENTE
Roberto Politi

IL SEGRETARIO